

(N. 51-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla V Commissione permanente (Finanze e Tesoro) del Senato della Repubblica
nella seduta del 6 agosto 1948 (V. Stampato N. 51)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(DE GASPERI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
(GRASSI)

col Ministro delle Finanze
(VANONI)

col Ministro del Tesoro e ad interim del Bilancio
(PELLA)

col Ministro dei Lavori pubblici
(TUPINI)

col Ministro dell'Agricoltura e Foreste
(SEGNI)

col Ministro dei Trasporti
(CORBELLINI)

col Ministro dell'Industria e Commercio
(LOMBARDO IVAN MATTEO)

e col Ministro della Marina Mercantile
(SARAGAT)

**MODIFICATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI NELLA SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1948
E TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 1948**

Norme integrative dei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598, e 5 marzo 1948, n. 121, nonchè del D. L. 15 dicembre 1947, n. 1419, per quanto riguarda l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA IN SEDE DELIBERANTE.

DISEGNO DI LEGGE

MODIFICATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI.

Art. 1.

È ratificato, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, il decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, con le seguenti modifiche:

Art. 2. — Al secondo comma, dopo le parole: «alla ricostruzione», aggiungere: «ed alla riattivazione».

Art. 4. — Al primo comma, dopo le parole: «di pubblica utilità», aggiungere: «e sono altresì dichiarate urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge».

Art. 7. — Al secondo comma, alle parole: «potrà accordare», sostituire: «accorderà».

Sono pure ratificati il decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, e l'articolo 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, quest'ultimo con la seguente modifica:

Art. 10. — Sopprimere l'ultimo comma.

Art. 1.

Alle operazioni di credito effettuate dalle Sezioni di credito industriale dei Banchi di Napoli, Sicilia e Sardegna, ai sensi dei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598 e 5 marzo 1948, n. 121, nonchè alle operazioni di credito effettuate dalle Sezioni di Credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, è esteso il privilegio previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 1º novembre 1944, n. 367, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 1º ottobre 1947, n. 1075, qualora non sia escluso dai rispettivi atti di finanziamento che potranno limitarlo a determinati beni dell'Azienda finanziata.

Qualora nei confronti della stessa Azienda siano fatte più annotazioni di privilegio, l'ordine di priorità è determinato dalla data delle

Art. 2.

Identico.

annotazioni medesime. Alle operazioni, di cui al primo comma del presente articolo, si estendono anche, in quanto applicabili, gli articoli 6, 9 comma primo e secondo e 10 del decreto legislativo 1º novembre 1944, n. 367.

Art. 2.

Le esenzioni e le agevolazioni previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419 e dall'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto legislativo 1º novembre 1944, n. 367, si applicano anche alle operazioni di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598 e successive modificazioni.

Tutte le esenzioni ed agevolazioni sopra indicate si applicano anche alla costituzione di garanzie da parte di terzi che intervengano negli atti e contratti relativi alle operazioni concesse ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419.

Art. 3.

Le disposizioni dell'articolo 67 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano alle Sezioni di Credito industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna per tutte le operazioni di credito compiute dalle Sezioni stesse.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Le agevolazioni fiscali e tariffarie previste dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, numero 1598, si applicano, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, anche:

a) a tutti i Comuni delle Province di Frosinone e Latina;

b) alla costruzione e attivazione di nuovi stabilimenti e alla ricostruzione, alla riattivazione, alla trasformazione ed all'ampliamento ed al trasferimento di stabilimenti nei territori di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, ed alla lettera *a*) del presente articolo, posteriori al 1º gennaio 1944.

Art. 4.

I finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, sostituiti dall'articolo 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, possono essere concessi per stabilimenti industriali ai fini dell'attuazione di iniziative ritenute efficienti per la industrializzazione delle regioni e territori di cui agli articoli 1 e 11 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121.

Per tali finanziamenti, nonchè per quelli effettuati ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, a favore di medie e piccole industrie dell'Italia meridionale ed insulare, le sezioni di credito industriale degli Istituti finanziatori possono essere autorizzate, dal Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio, ad effettuare operazioni anche mediante utilizzo delle disponibilità provenienti dai fondi di dotazione, dalle anticipazioni ricevute, dal risconto, nonchè dalla graduale emissione di obbligazioni o di buoni fruttiferi poliennali, anche al portatore, nei limiti di somma e di tasso di interesse consentiti dal Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio.

Alle obbligazioni ed ai buoni fruttiferi emessi ai sensi del comma precedente si applicano tutte le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 1946, n. 244.

Per tutti i finanziamenti effettuati a norma del presente articolo, la perdita accertata su ciascuna operazione è addebitata nella misura del 70 per cento della perdita stessa ai fondi di garanzia di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, modificati dall'articolo 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e dagli articoli 9 e 12 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, numero 1419.

Lo Stato concorre nel pagamento degli interessi in misura non superiore al 4 per cento e per la durata non superiore ai 10 ed ai 5 anni, rispettivamente per le operazioni relative alla industrializzazione del Mezzogiorno ed a favore delle piccole e medie industrie, entro i limiti complessivi dell'onere già autorizzato con l'articolo 10 del decreto legislativo 14 dicembre

Art. 6.

Per i finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, sostituiti dall'articolo 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, le sezioni di credito industriale degli Istituti finanziatori possono essere autorizzate dal Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ad effettuare operazioni anche mediante utilizzo delle disponibilità provenienti dai fondi di dotazione, dalle anticipazioni ricevute, nonchè dalla graduale emissione di obbligazioni o di buoni fruttiferi poliennali, anche al portatore, nei limiti di somma e di tasso di interesse consentiti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Analoga autorizzazione può essere concessa alle predette sezioni di credito industriale per i finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie dell'Italia meridionale ed insulare a norma del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419.

Identico.

Per tutti i finanziamenti effettuati a norma del presente articolo, la perdita accertata su ciascuna operazione è addebitata nella misura del 70 per cento della perdita stessa ai rispettivi fondi di garanzia di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947 n. 1598 modificati dall'art. 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e dagli articoli 9 e 12 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419.

Per tali finanziamenti lo Stato concorre nel pagamento degli interessi in misura non superiore al 4 per cento e per la durata non superiore ai 10 anni entro i limiti complessivi dell'onere già autorizzato con l'articolo 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, modificato dall'articolo 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121.

1947, n. 1598, modificato dall'articolo 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121.

Art. 5.

I finanziamenti a favore delle medie e piccole industrie dell'Italia meridionale ed insulare, deliberati dai competenti Organi delle Sezioni di Credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, anche se già concessi, possono essere ammessi — a richiesta degli interessati — al beneficio del concorso statale negli interessi, di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della presente legge.

Art. 6.

Alle riunioni degli Organi deliberanti delle Sezioni di Credito industriale dei Banchi di Napoli, di Sicilia e di Sardegna, quando si tratti di operazioni creditizie per la industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare, partecipano, con voto deliberativo, un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed un rappresentante per ciascuno dei Ministeri di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419.

Art. 7.

Il trasferimento o ritrasferimento dall'Italia meridionale e insulare degli stabilimenti industriali importa la decadenza immediata dalle agevolazioni previste nei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598, e 5 marzo 1948, n. 121, e l'obbligo del rimborso del finanziamento.

Art. 8.

I finanziamenti previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e dall'articolo 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, sono concessi dai comitati tecnici amministrativi delle sezioni di credito industriale del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna e, per quanto riguarda la sezione del credito industriale del Banco di Napoli, in deroga al proprio statuto, dal comitato tecnico consultivo, istituito con l'articolo 4 del decreto legislativo 13 ottobre 1946, n. 244, che, all'uopo, ha funzione di comitato tecnico amministrativo.

I predetti comitati tutti sono integrati dalla partecipazione con voto deliberativo, ove non sia già prevista dai relativi statuti e regolamenti, di un rappresentante, rispettivamente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri del tesoro, dell'industria e commercio, della marina mercantile e del lavoro e previdenza sociale, e di un rappresentante della Regione.

Per le operazioni di finanziamento da effettuare dal Banco di Sicilia, il rappresentante della Regione è designato dalla Giunta regionale siciliana.

Per le operazioni di finanziamento da effettuare dal Banco di Sardegna e dal Banco di Napoli, partecipa alle deliberazioni del Comitato competente, fino alla costituzione delle Assemblee regionali:

a) per il Banco di Sardegna, un rappresentante eletto dalla Consulta sarda;

b) per il Banco di Napoli il presidente della Camera di commercio industria e agricoltura della Provincia alla quale l'operazione di credito si riferisce.

Nella deliberazione, relativa a ciascun finanziamento, debbono essere determinate la misura e la durata del concorso negli interessi da parte dello Stato, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 6.

Le deliberazioni dell'organo previsto nel primo comma sono rese esecutive con decreto del Ministro del tesoro da emanare e comunicare nei 30 giorni dal ricevimento della deliberazione. Nel caso di mancata comunicazione del decreto di esecutività entro il predetto termine alla sezione di credito industriale competente, le deliberazioni diventano esecutive a tutti gli effetti.

Art. 9.

Il saggio massimo d'interesse sui finanziamenti di cui all'articolo precedente è fissato nella misura del tasso ufficiale di sconto aumentato del 3,50 per cento.

Non può imporsi al mutuatario, anche se consenziente, alcun altro onere o spesa a qualsiasi titolo.

Art. 10.

I finanziamenti previsti dall'articolo 8 possono essere concessi soltanto nei casi in cui il capitale privato concorra in misura non inferiore al terzo della somma occorrente alla realizzazione dell'iniziativa.

La norma del comma precedente non si applica alla ricostruzione, alla riattivazione ed alla trasformazione di stabilimenti industriali distrutti o danneggiati per fatto bellico.

Art. 11.

Con decreto del Ministro del tesoro di concerto col Ministro dell'industria e commercio, saranno stabiliti i termini e le condizioni per

la restituzione da parte degli Istituti di credito delle somme loro anticipate dal Tesoro dello Stato a norma dell'articolo 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 12.

Identico.